IVA e altri tributi indiretti

Successioni e donazioni

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DLgs n. 139/2024, recante le disposizioni per la razionalizzazione delle imposte indirette diverse dall'IVA, emanato dal Governo in attuazione dell'articolo 10 della Legge delega fiscale.

Le nuove disposizioni saranno efficaci a partire dal 1° gennaio 2025.

Di seguito si analizzano le principali novità previste dal decreto delegato. Per una analisi completa di tutte le novità, si rinvia allaGuida allegata.

Per quanto riguarda l'imposta sulle successioni e donazioni, le principali novità sono relative all'introduzione del principio di autoliquidazione dell'imposta, alla tassazione del trust e ai trasferimenti d'azienda, con l'estensione del regime fiscale agevolato.

Dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione potrà essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, ad eccezione dei soggetti non residenti, che potranno spedire la dichiarazione mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Con un provvedimento del direttore delle Entrate saranno poi progressivamente eliminate altre informazioni e documenti oggi obbligatori.

Pagamento dell'imposta

Per la liquidazione dell'imposta, si introduce, in sede di dichiarazione, il principio di autoliquidazione, analogamente a quanto già previsto per altre imposte indirette, con previsione del successivo controllo di regolarità ed eventuale notifica al contribuente di un avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni.

In particolare:

l'imposta sulle successioni dovrà essere autoliquidata entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione;
l'imposta autoliquidata potrà essere versata in misura non inferiore al 20% entro il medesimo termine e, per il rimanente importo, in un numero di 8 rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di 12 rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione (la dilazione non sarà ammessa per importi inferiori a 1.000 euro).

Coacervo successorio

Coerentemente con la prassi ministeriale e la giurisprudenza ormai consolidata, il decreto ha abrogato l'istituto del coacervo successorio. Pertanto, ai soli fini dell'imposta di successione, l'istituto del coacervo successorio deve ritenersi non più attuale, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote né ai fini del calcolo delle franchigie.

Trust e altri vincoli di destinazione

Il decreto include anche i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, insieme ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, tra quelli assoggettati all'imposta sulle successioni e donazioni.

Se il disponente è residente nello Stato italiano al momento della "separazione patrimoniale" l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, mentre se il disponente è residente all'estero l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.

Trasferimenti d'azienda in ambito familiare

In caso di trasferimento a favore dei discendenti e del coniuge di quote sociali e azioni di società di capitali e di società cooperative, il beneficio dell'esclusione dalla tassazione si applica quando per effetto del trasferimento è acquisito il controllo di diritto (secondo quanto previsto dal codice civile) o vi sia un controllo già esistente.

L'agevolazione resta subordinata al mantenimento del controllo da parte degli aventi causa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento e spetta anche per i trasferimenti di quote sociali e azioni di società residenti in Paesi UE o SEE o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

Analoga previsione vale nel caso di trasferimento di azienda ovvero di trasferimento di altre quote sociali (per le società di persone).

_____

Vuoi approfondire la tematica della riforma fiscale?

Il Settore Fisco e Diritto d'impresa è a tua disposizione:

telefono: 02 58370267/308
email:fisc@assolombarda.it
Non sei associato e vuoi ricevere le informazioni introdotte dal Decreto Legislativo?

Contattaci >